

**CASSA MUTUA EDILE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA**  
**40122 – BOLOGNA – VIA DEL PORTO 30**  
**Tel. 051/23.61.39 – Fax 051/23.76.25**  
**C.F. 80014030375**

Circolare Prot. N. 143/Amm

Bologna, 20.02.2017

Alle Imprese Iscritte  
Ai Consulenti del Lavoro  
Loro Sedi

**OGGETTO: Decorrenza delle malattie.**

Si porta a conoscenza che, con l'entrata in vigore delle modalità di trasmissione elettronica dei certificati di malattia, che sono stati integrati con indicazioni in passato mancanti nelle certificazioni cartacee, si rende necessario adeguarsi alla disposizione INPS che prevede che : **“la malattia può essere fatta decorrere anche dal giorno precedente la data di rilascio del certificato medico nel solo caso si tratti di visita domiciliare”**.

Pertanto, se nel certificato, alla casella “dichiara di essere ammalato dal .....” risulta il giorno precedente la data di rilascio del certificato, ma contestualmente risulta evidente l'indicazione che si tratta di visita ambulatoriale, la malattia si potrà considerare iniziata solo nel giorno di rilascio del certificato.


Analogo principio vale anche per il caso di certificato relativo a continuazione e ricaduta della malattia.

Di conseguenza l'assenza di cui sopra verrà considerata “non documentata”.

Distinti saluti.

IL VICE-PRESIDENTE

(Paolo Mancini)



IL PRESIDENTE

(Geom. William Fortini)

